

Comune di Pinerolo (Torino)

Integrazioni al vigente Statuto comunale (Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 22/02/2011).

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 14 in data 22 febbraio 2011 ha approvato le seguenti integrazioni allo Statuto della Città di Pinerolo:

- all'art. 39 (Scelta tra le forme di gestione dei servizi pubblici), dopo il comma 4, viene inserito il comma 4-bis: "La Città di Pinerolo assume tra i propri fini la partecipazione, in cooperazione con gli altri enti territoriali, all'organizzazione del servizio idrico integrato e garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, la gestione della rete e l'erogazione del servizio esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.";

- dopo l'art. 42 (Disciplina, indirizzo e vigilanza), viene inserito l'art. 42-bis "(Servizio idrico integrato – Finalità)

1. La Città di Pinerolo, al fine di assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa idrica, assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a:

-a) riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Pertanto la Città di Pinerolo garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato siano reinvestiti nel servizio stesso;

-b) garantire che la proprietà della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sia pubblica e inalienabile;

-c) assicurare ai cittadini del proprio territorio la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque, l'uso razionale della risorsa, l'accessibilità per tutti, l'equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce più deboli e favorisca il risparmio idrico.".

-d) condividere l'art. 1 della L. 36/1994 ove afferma che:

"1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale".

Il Dirigente Settore Segreteria
Danila Gilli